



Agli
Ordini Professionali di Treviso e Belluno
Associazioni di Categoria di Treviso e
Belluno
Loro Sedi

Oggetto: Registro Imprese – Domicilio digitale degli amministratori – Indicazioni operative del MIMIT - Circolare n. 43836 del 12.03.2025

L'art. 1, comma 860, della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, estendendo l'obbligo di possedere ed iscriverne nel registro imprese un indirizzo di domicilio digitale anche a carico di tutti «...*gli amministratori di imprese costituite in forma societaria*».

Con nota prot. 2878 del 20.01.2025, questa Camera aveva fornito le *“prime e provvisorie indicazioni per l'iscrizione del domicilio digitale degli amministratori”*, limitando, nell'immediato, l'applicazione il dettato normativo alle società costituite dal 01.01.2025. Ciò in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali a scioglimento dei numerosi dubbi interpretativi derivati dalla lacunosità della norma.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con circolare n. 43836 del 12.03.2025, ha chiarito che la norma si applica anche alle società costituite prima del 01.01.2025.

In relazione a questo chiarimento, si comunica che, dal **15.04.2025** (data di presentazione della domanda), l'ufficio del Registro Imprese estenderà la richiesta del domicilio digitale anche agli amministratori/liquidatori delle società costituite prima del 01/01/2025, limitatamente alle pratiche di conferma/nomina delle cariche sociali (per società di capitali) o di modifica del contratto sociale dalle quali consegue l'attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore (per le società di persone). In assenza dell'indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori l'ufficio sospenderà la pratica per permettere la regolarizzazione. Le pratiche scontano gli ordinari diritti di segreteria ed imposta di bollo

La citata circolare ministeriale ha, tuttavia, generato nuovi dubbi interpretativi in particolare per quanto riguarda i) l'apposizione, con lo strumento della circolare ministeriale, di un termine sanzionabile (fissato al 30.06.2025), ii) l'inammissibilità per l'amministratore dell'utilizzo del domicilio digitale della società, in apparente contrasto con le possibilità per gli amministratori di eleggere il proprio domicilio fisico presso la sede della società. Su questi temi e su altri si attendono approfondimenti da parte del Ministero competente.



In attesa di chiarimenti, non riteniamo applicabile il termine del 30.06.2025, introdotto dalla circolare in parola quale termine ultimo per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori delle società costituite ante 01.01.2025.

Resta ferma la possibilità per gli amministratori/liquidatori di iscrivere anche il domicilio digitale della società, in luogo di un domicilio digitale "proprio", o un qualunque altro indirizzo pec (sconsigliata, per le esperienze pregresse in materia di domicilio digitale dell'impresa, la pec del professionista).

L'iscrizione del solo domicilio digitale, da parte di amministratori/liquidatori delle società già esistenti al 01.01.2025, appare esente da diritti di segreteria ed imposta di bollo. Anche su questo punto, tuttavia, si attendono maggiori chiarimenti e, pertanto, queste pratiche potranno essere oggetto di futuro recupero degli importi dovuti.

Si ricorda che l'obbligo della comunicazione del domicilio digitale riguarda solo gli amministratori delle società, quindi no soci accomandanti, revisori, sindaci, procuratori ecc....

Con l'invito a diffondere tra i propri iscritti, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI
Conservatore del Registro Imprese
(dr. Marco D'Eredità)
f.to digitalmente